



COMUNE DI NAPOLI

ESECUZIONE IMMEDIATA

Delibera n.48 del 29.11.2012

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto:** proroga al 30 giugno 2013 della Convenzione per l'affidamento a Napoli Servizi S.p.A. dei servizi di facility management per il Comune di Napoli e di attività di supporto tecnico e logistico agli uffici amministrativi approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 13/10/2009.

(alleg. delib. di G.C. n. 731 del 01.10.2012; parere del Collegio dei Revisori dei Conti; n.2 emendamenti).

L'anno duemiladodici il giorno 29 del mese di novembre nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 - V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di PRIMA convocazione ed in seduta PUBBLICA

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

**SINDACO**

de **MAGISTRIS LUIGI**

- 1) ADDIO GENNARO
- 2) ATTANASIO CARMINE
- 3) BEATRICE AMALIA
- 4) BORRIELLO ANTONIO
- 5) BORRIELLO CIRO
- 6) CAIAZZO TERESA
- 7) CAPASSO ELPIDIO
- 8) CASTIELLO GENNARO
- 9) COCCIA ELENA
- 10) CROCETTA ANTONIO
- 11) ESPOSITO ANIELLO
- 12) ESPOSITO GENNARO
- 13) ESPOSITO LUIGI
- 14) FELLICO ANTONIO
- 15) FIOLA CIRO
- 16) FORMISANO GIOVANNI
- 17) FREZZA FULVIO
- 18) FUCITO ALESSANDRO
- 19) GALLOTTO VINCENZO
- 20) GRIMALDI AMODIO
- 21) GUANGI SALVATORE
- 22) IANNELLO CARLO
- 23) LANZOTTI STANISLAO
- 24) LEBRO DAVID

<b>P</b>			
Assente	25)	LETTIERI GIOVANNI	Assente
<b>P</b>	26)	LORENZI MARIA	<b>P</b>
<b>P</b>	27)	LUONGO ANTONIO	<b>P</b>
<b>P</b>	28)	MADONNA SALVATORE	<b>P</b>
<b>P</b>	29)	MANSUETO MARCO	Assente
Assente	30)	MAURINO ARNALDO	<b>P</b>
<b>P</b>	31)	MOLISSO SIMONA	<b>P</b>
Assente	32)	MORETTO VINCENZO	Assente
<b>P</b>	33)	MOXEDANO FRANCESCO	<b>P</b>
Assente	34)	MUNDO GABRIELE	Assente
Assente	35)	NONNO MARCO	Assente
Assente	36)	PACE SALVATORE	<b>P</b>
<b>P</b>	37)	PALMIERI DOMENICO	Assente
<b>P</b>	38)	PASQUINO RAIMONDO	<b>P</b>
<b>P</b>	39)	RINALDI PIETRO	<b>P</b>
<b>P</b>	40)	RUSSO MARCO	<b>P</b>
<b>P</b>	41)	SANTORO ANDREA	<b>P</b>
<b>P</b>	42)	SCHIANO CARMINE	<b>P</b>
<b>P</b>	43)	SGAMBATI CARMINE	<b>P</b>
<b>P</b>	44)	TRONCONE GAETANO	<b>P</b>
Assente	45)	VARRIALE VINCENZO	<b>P</b>
<b>P</b>	46)	VASQUEZ VITTORIO	<b>P</b>
Assente	47)	VERNETTI FRANCESCO	<b>P</b>
<b>P</b>	48)	ZIMBALDI LUIGI	Assente

*N*

*M*

*HD*

**Presiede la riunione Il Presidente Prof. R. Pasquino**

**In grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta**

**Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dr. G. Virtuoso**

**Il Presidente** pone all'esame dell'Aula la deliberazione di G.C. n. 731 del 01.10.2012 avente ad oggetto: proroga al 30 giugno 2013 della Convenzione per l'affidamento a Napoli Servizi S.p.A. dei servizi di facility management per il Comune di Napoli e di attività di supporto tecnico e logistico agli uffici amministrativi approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 13/10/2009.

**Il Presidente** fa presente che l'atto è stato trasmesso alle Commissioni Bilancio, Patrimonio e Personale e Trasparenza e al Collegio dei Revisori dei Conti.

Fa presente, altresì, che le Commissioni Bilancio e Patrimonio e Personale ne hanno rimandato l'espressione del parere in sede di Consiglio Comunale e il Collegio dei Revisori dei Conti ha evidenziato che trattasi di una proroga limitata nel tempo, ed in particolare al 30 giugno 2013, e come sostenuto dall'Avvocatura comunale e riportato anche dal Segretario Generale, non appare in contrasto con le norme vigenti; considerato quanto previsto dalla vigente normativa e, visto che la proroga della Convenzione è agli stessi patti e condizioni, l'Amministrazione avrebbe dovuto assicurare la riduzione dell'onere finanziario di almeno il 2%; alla luce dei risultati economici degli ultimi bilanci approvati, è indispensabile che la Napoli Servizi S.p.A. predisponga con tempestività il piano di esercizio per il periodo della proroga.

Cede, poi, la parola all'Assessore Palma per la relazione introduttiva.

**L'Assessore Palma** illustra il provvedimento chiarendo che la proroga è motivata dalla necessità di garantire la continuità aziendale fino al 30 giugno in quanto è quella la data ultima entro la quale le norme della spending review prevedono la dismissione delle società in house, e tra queste Napoli Servizi per la quale, però, precisa che, l'Amministrazione ha un progetto diverso da quello della dismissione nell'ambito del processo di riorganizzazione delle società partecipate. Preannuncia, inoltre, un emendamento del Sindaco, alla delibera proposta, affinché Napoli Servizi affianchi e supporti gli uffici comunali nella gestione del patrimonio comunale il cui appalto è in scadenza.

**Il consigliere Santoro** interviene sull'ordine dei lavori, esternando perplessità sull'emendamento proposto dal Sindaco.

**L'Assessore Palma** chiarisce in relazione all'emendamento presentato.

**Il consigliere Santoro** evidenzia la inopportunità di presentare l'emendamento in fase di discussione dell'atto. Si augura che l'emendamento sia corredato dal parere di regolarità tecnica.

**Il Presidente** porta a conoscenza dell'Aula che oltre all'emendamento del Sindaco sono stati presentati n.2 emendamenti a firma Santoro.

**Il consigliere Moretto** ritiene paradossale prorogare la convenzione a Napoli Servizi senza un

piano di revisione delle modalità operative aziendali.

**Entrano in aula i consiglieri Madonna e Addio ed esce il consigliere Attanasio.(presenti 44)**

**Il consigliere Palmieri** precisa sulla inopportunità di attribuire una funzione così delicata ad una Azienda che non ha nessuna caratteristica specifica per svolgerla. Ritiene che la gestione e manutenzione del Patrimonio con l'attuale gestore è stata fallimentare e, pertanto non può essere affidata ad una Società che non ha ancora un Piano aziendale per svolgere tale compito.

**Si allontana il Presidente Pasquino ed assume la Presidenza il Vicepresidente Fulvio Frezza .**  
**(presenti 43)**

**Il consigliere Santoro** evidenzia anch'egli l'inopportunità di appesantire una discussione di bilancio di per sé già delicata, con atti relativi alle partecipate e, che tale tematica andava prima affrontata nelle Commissioni competenti e poi portata in Aula. Pertanto propone di ritirare il provvedimento e rinviarlo in Commissione riavviando e approfondendo la discussione già intrapresa con l'Assessore Tuccillo sul tale tema.

**Il Vicesindaco** precisa che la proposta sulla Società Napoli Servizi S.p.A. va contestualizzata nei provvedimenti riguardanti la riorganizzazione delle partecipate e l'adesione al decreto 174/2012 per il piano di rientro dal debito.

**Il consigliere Moretto** ritiene anomala la decisione di affidare la gestione del Patrimonio alla Società Napoli Servizi S.p.A. visto che per tale affidamento, in scadenza, era stata prevista la indizione di una gara internazionale, si chiede, inoltre cosa ha impedito tale indizione. Evidenzia, infine l'inammissibilità dell'emendamento a firma del Sindaco.

**Il consigliere Varriale** concorda con il contenuto e non con la forma della proposta emendativa, invita l'Amministrazione al rispetto dei ruoli precisando, che la Commissione Patrimonio da circa un anno e mezzo sta lavorando sugli indirizzi per l'indizione di una gara per l'affidamento o per l'internalizzazione di tale servizio.

**Il consigliere Borriello A.** si dichiara favorevole alla proposta di proroga alla Società Napoli Servizi S.p.A. ma, non concorda con la presentazione dell'emendamento del Sindaco. Ritiene che l'Amministrazione può recepire l'emendamento con una delibera di Giunta Comunale e approvarlo assumendosi tutte le responsabilità. Precisa, inoltre che in relazione alla scadenza del contratto stipulato con la Romeo Gestione S.p.A. per la gestione del Patrimonio e, che la legge ne impedisce la proroga, si aspettava una proposta più organica o l'indizione di una gara internazionale da parte dell'Amministrazione.

**Il consigliere Lebbo** chiede chiarezza sulle linee guida previste per la gestione di tale delicato servizio da parte della Società Napoli Servizi S.p.A.. Concorda con l'internalizzazione del Servizio ma si aspettava maggiore chiarezza, affrontando, per tempo, una approfondita discussione sulla scelta, facendola poi seguire dalla procedura. Ricorda la priorità, in applicazione del D.L. 174/2012, di salvaguardare il personale delle partecipate prevedendo per ogni Società la giusta mission.

*Frezza*

*M*

3

*N.*

*[Signature]*

*[Signature]*

**Il consigliere Moxedano** evidenzia la priorità di garantire la tutela e la continuità dei lavoratori della Società Napoli Servizi S.p.A.. Esterna perplessità e preoccupazione sulla passata gestione del Patrimonio comunale da parte della Romeo Gestione S.p.A e, pertanto si dichiara contrario ad una eventuale proroga alla stessa. Ricorda che in Commissione Patrimonio si è sempre dichiarato a favore della internalizzazione della gestione ordinaria e straordinaria del Patrimonio e di conseguenza si dichiara favorevole all'internalizzazione del Servizio affidandolo alla Società Napoli Servizi S.p.A..

**Rientra in aula il Presidente Pasquino e riassume la Presidenza. (Presenti 44)**

**Il consigliere Fellico** espone perplessità sull'affidamento della gestione del Patrimonio alla Società Napoli Servizi S.p.A..

**Si allontana dall'aula il consigliere Palmieri.(presenti 43)**

**Il consigliere Pace** ritiene che l'atto proposto è un' azione di grande coraggio, in quanto porta ad una gestione di discontinuità con il passato, in tale settore, che va accolta e sostenuta senza perdere tempo e, pertanto preannuncia il voto favorevole.

**Il consigliere Fiola** ricorda le diverse decisioni previste in passato per la gestione del Patrimonio come il contratto di collaborazione con i lavoratori dell'IACP e Napoli Servizi.

**Il consigliere Lettieri** sostiene che la discussione va affrontata sul merito della scelta. Concorda con l'internalizzazione del Servizio che da tempo si sapeva che era in scadenza e, che per tempo si doveva decidere se continuare con la stessa gestione o presentare un piano organico per internalizzarlo. Evidenzia grosse perplessità sull'affidamento della gestione del Patrimonio alla Società Napoli Servizi S.p.A.. Propone di rimandare e approfondire l'atto ad altra data e, che l'odierna seduta va dedicata alla manovra di bilancio che prevede la scadenza del 30.11.c.a. per la proposta all'adesione al Piano di Riequilibrio Pluriennale ai sensi del D.L. 174/2012.

**Rientra in aula il consigliere Palmieri.(44)**

**Il consigliere Capasso** esprime apprezzamento per la presentazione dell'emendamento ed in qualità di Presidente della Commissione Bilancio dichiara di farlo proprio precisando che lo stesso va strutturato nel modo che segue: il premezzo dell'emendamento fino "*Tanto premezzo si propone di modificare ed integrare la deliberazione di G.C. n.731 del 01.10.2012*" va ad emendare il premezzo della deliberazione e la parte restante ossia aggiungendo "*Si propone*" dal "*, nelle more della realizzazione del processo di efficientamento delle società partecipate (proposto con delibera di G.C. n. 846 del 23.11.2012) e nei limiti economici del corrispettivo della deliberata proroga (proroga del contratto di cui alla Deliberazione di C.C. n.20 del 13.10.2009), La Napoli Servizi S.p.A. affiancherà fino al 30.06.2013 l'attività comunale nella gestione del suo patrimonio immobiliare ed espletterà attività di supporto tecnico, gestionale, amministrativo/contrattuale ed informatico dei relativi rapporti a sostegno delle attività dei competenti servizi comunali*" va ad emendare la parte del deliberato dopo il punto 2. inserendolo con un nuovo punto 2. Bis.

**Il consigliere Grimaldi** chiede chiarimenti sulla proposta emendativa.

**Il Presidente** glieli fornisce e cede la parola all'Assessore Palma per una breve replica agli interventi resi.

Fellico

M

Pasquino

Grimaldi

**L'Assessore Palma** sottolinea che dall'approvazione in Giunta Comunale della delibera sono trascorsi circa due mesi, nel corso dei quali sono intervenuti una serie di cambiamenti. Precisa che è stato avviato un percorso di efficientamento della Società. Invita, inoltre, a considerare tutte le delibere in discussione in un contesto unico. In tale contesto si propone che la Società Napoli Servizi sia trasformata da Società strumentale in Società che svolge servizi di interesse generale e, che diventi per l'Amministrazione lo snodo centrale dell'intero processo di internalizzazione dei servizi.

**Il Presidente** precisa sulla strutturazione e relative modifiche apportate all'emendamento.

**Il consigliere Moretto** fa presente che vanno esaminati prima i due emendamenti presentati dal consigliere Santoro.

**Il Presidente** concorda e pone in discussione l'emendamento n.1 a firma del consigliere Santoro.

**Il consigliere Santoro** illustra l'emendamento precisando sullo stralcio proposto del comma del considerato a pagina 3 dell'atto.

**Il consigliere Fucito** chiede di sapere perché è stato richiesto, sull'emendamento del Sindaco il parere di regolarità tecnica dal Dr. Maida.

**Il consigliere Santoro** interviene sull'ordine dei lavori precisando che i suoi emendamenti in ordine cronologico vengono prima dell'emendamento fatto proprio dal presidente Capasso.

**Il consigliere Moretto** ricorda l'indisponibilità dichiarata dalla Società Napoli Servizi sulla proposta di gestione dei servizi mortuari e precisa sull'esigenza di conoscere come verrà gestito l'affiancamento a supporto degli Uffici Comunali nella gestione del Patrimonio immobiliare del Comune di Napoli.

**Il consigliere Palmieri** ritiene accoglibile la proposta emendativa del consigliere Santoro ed invita l'Amministrazione a considerare quanto evidenziato dal Collegio dei Revisori nella relazione prodotta.

**Il consigliere Borriello A.** ribadisce la proposta di recepire l'emendamento con una deliberazione di G.C.


**Il Presidente** ricorda che sta esaminando il primo emendamento a firma del Consigliere Santoro.


**L'Assessore Palma** esprime parere contrario.

**Il consigliere Moretto** chiede che l'emendamento venga posto in votazione per appello nominale.


**Il Presidente** pone in votazione per appello nominale l'emendamento n.1 a firma del consigliere Santoro e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara, che il Consiglio Comunale con la presenza in aula di n. 38 Consiglieri lo ha respinto a maggioranza con n.7 voti favorevoli, n.27 voti contrari e l'astensione dei consiglieri Borriello A., Lebro, Nonno e del Presidente Pasquino.


**Risultano allontanatisi i consiglieri Castiello, Crocetta, Fiola, Madonna, Mansueto e Zimbaldi.(presenti 38)**





5







**Il Presidente** pone all'esame l'emendamento n.2 sempre a firma del consigliere Santoro.

**Il consigliere Rinaldi** ricorda che si è votata la sospensione della seduta alle ore 19,00 e, propone di sospenderla dopo l'approvazione della delibera in discussione.

**Il Presidente** ritiene che non vi sono rischi di non approvare l'atto.

**Il consigliere Moxedano** precisa che se entro le ore 19,00 non si riesce ad approvare l'atto si ridiscute sulla chiusura dei lavori prevista.

**Il consigliere Santoro** propone di sospendere la discussione, riunire la Conferenza dei Presidenti di Gruppo con la presenza dell'Amministrazione decidere su come proseguire sui lavori della seduta.

**Il Presidente** precisa sull'importanza di approvare nell'odierna seduta l'atto, poi, domani alle ore 9,00, prima di iniziare la seduta, si può riunire la Conferenza dei Presidenti di Gruppo e fare il punto della situazione.

**Il consigliere Santoro** invita la maggioranza a non forzare la mano creando strappi che in tale delicata situazione non sono convenienti, alla luce della collaborazione richiestaci per l'approvazione dell'adesione al Piano di Riequilibrio Pluriennale ai sensi del D.L. 174/2012.

**Il Presidente** cede la parola all'Assessore Palma per il parere sull'emendamento n.2 a firma del consigliere Santoro.

L'Assessore Palma esprime parere contrario.

**Rientra in aula il consigliere Fiola.(presenti 39)**

**Il Presidente** pone in votazione l'emendamento n.2 a firma del consigliere Santoro e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza con l'astensione dei consiglieri Borriello A., Lebro, Nonno e del Presidente Pasquino. Cede poi, la parola al Direttore centrale del Patrimonio Dr. F. Maida.

**Il Direttore Dr. Maida** esprime parere di regolarità tecnica favorevole alla proposta emendativa del Sindaco fatta propria dal Presidente Capasso.

**Il consigliere Santoro** chiede il parere al Segretario Generale sull'affiancamento previsto per Napoli Servizi agli Uffici comunali nella gestione del patrimonio comunale, non essendo stato a monte previsto l'internalizzazione dei servizi resi dalla Società.


**Il Segretario Generale** chiarisce che il servizio affidato in appalto per l'inventariazione e gestione del patrimonio immobiliare scade il 15 dicembre p.v. e, che si è previsto di affidarlo in affiancamento agli Uffici comunali, fino a giugno 2012, alla Società Napoli Servizi S.p.A. e in tale fase l'Ente valuterà la migliore forma di gestione.

**Il consigliere Borriello A.** ritiene che l'emendamento presentato sia una forzatura che può essere superata da una sua proposta emendativa che preannuncia.

**Rientra in aula il consigliere Madonna. (presenti 40)**

*Feltrano*

*A*



Il consigliere Lebro concorda con la proposta emendativa del consigliere Borriello A. e, preannuncia il voto favorevole sia sull'emendamento che sull'atto deliberativo.

**Rientra in aula il consigliere Attanasio.(presenti 41)**

Il Presidente comunica che è stata formalizzata la proposta emendativa del consigliere Borriello A..

L'Assessore Palma esprime parere favorevole.

Il consigliere Palmieri chiede chiarimenti sulla modifica emendativa proposta.

**Si allontanano Lanzotti, Addio, Moretto, Lettieri, Nonno e Guangi.(presenti 35)**

Il Presidente chiarisce che la proposta emendativa del consigliere Borriello A. sostituisce il punto tre del rilevato pag.3 dell'atto deliberativo. Non essendoci altre richieste di intervento lo pone in votazione il cui testo di seguito si trascrive:

**Emendamento sostitutivo n.1**

Sostituire il punto 3 del rilevato di pagina 3 con

*“che pertanto l'Amministrazione comunale sta avviando per la Napoli Servizi le attività propedeutiche necessarie volte a determinare il suo profilo istituzionale e generale”*

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con il voto contrario del consigliere Santoro e l'astensione del Presidente Pasquino e del consigliere Palmieri. (allegato 1)

Il Presidente precisa che il Gruppo P.D.L ha dichiarato che non partecipa al voto e, pone in votazione l'emendamento del Sindaco fatto proprio dal Presidente Capasso come prima dallo stesso precisato, ovvero che, il premesso va ad integrare il premesso della proposta di G. C. n. 731 del 01.10.2012 a pagina 2 ultimo punto prima del rilevato e la restante parte, aggiungendo *“Si propone”* dal *“nelle more della realizzazione fino a servizi comunali”* va ad emendare la parte deliberativa dopo il punto 2. inserendolo come punto 2. Bis il cui testo di seguito si trascrive:

**Emendamento n.2**

**PREMESSO**

- che il 15 dicembre 2012 scade il contratto con il quale l'Amministrazione Comunale ha affidato in appalto i servizi di inventariazione e gestione del proprio patrimonio immobiliare e che tale rapporto, con riferimento ai noti eventi che ne hanno condizionato l'esecuzione, dura ormai da oltre un ventennio;
- che tale contesto, sia pure con i dovuti accorgimenti organizzativi, è opportuno puntare ad un'inversione di tendenza che miri ad esaltare il ruolo strategico del *“Settore Pubblico”* ed avvii un processo di riappropriazione del proprio patrimonio conoscitivo sulla base del quale vanno articolate, tra l'altro, qualifiche strategiche di valorizzazione del patrimonio immobiliare;
- che in tale direzione la Giunta Comunale con atto n. 846 del 23.11.2012, nell'aderire al piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi del D.L. 174/2012, ha deliberato (nel quadro delle verifiche sulla situazione delle società partecipate) apposite linee guida in tema di razionalizzazione della spesa ed, in particolare, in merito alla Napoli Servizi S.p.A. ha incluso tra le sue azioni di *“efficientamento”...omissis... il subentro nelle attività attualmente svolte dalla Romeo Gestioni S.p.A. (contratto in scadenza al 16.12.2012) quale gestore del patrimonio edilizio comunale: gestione amministrativa, piccola manutenzione e alienazione patrimonio E.R.P. ...omissis”*;
- che la Giunta Comunale con sua proposta al Consiglio n. 731 del 01.10.2012 ha deliberato di prorogare al 30 giugno 2013 la Convenzione per l'affidamento a Napoli Servizi S.p.A. dei servizi di facility management per il Comune di Napoli e di attività di supporto tecnico e logistico agli uffici

ci amministrativi approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 13.10.2009, agli stessi patti e condizioni;

- che ai sensi dell'art. 4 del contratto di cui si propone la proroga al 30.06.2013 è possibile modificare o integrare il Piano di Esercizio delle attività rese dalla società partecipata Napoli Servizi S.p.A.;

- che nelle more del favorevole perfezionamento dell'iter istruttorio della predetta deliberazione di G.C. n. 846/2012 è opportuno prevedere una fase preparatoria e transitoria di supporto alle attività di gestione del patrimonio immobiliare, così come descritte negli allegati della delibera stessa (gestione amministrativa, piccola manutenzione e alienazione patrimonio E.R.P.);

- che in tali sensi è opportuno integrare coerentemente la deliberazione di G.C. di proroga n. 731 del 01.10.2012 nel senso che l'Amministrazione possa avvalersi (nei limiti dei costi e delle risorse deliberanti con D.G.C. n. 731 del 01.10.2012) del supporto della Napoli Servizi S.p.A.;

- che la Napoli Servizi S.p.A. con sua lettera del 29.11.2012 ha comunicato che: *"Facendo seguito ai numerosi incontri inerenti gli argomenti di cui all'oggetto (attività di supporto per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli) la ns. Società manifesta il proprio interesse e la propria disponibilità a prestare la propria attività a supporto degli Uffici comunali per le attività di gestione tecniche ed amministrative del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli. Per quanto riguarda le risorse umane da destinare a tale attività, già in possesso della ns. Società, saranno attinte attraverso il processo di efficientamento già in atto in tutti i settori dell'Azienda".*

**Si propone** nelle more della realizzazione del processo di efficientamento delle società partecipate (proposto con delibera di G.C. n. 846 del 23.11.2012) e nei limiti economici del corrispettivo della deliberata proroga (proroga del contratto di cui alla Deliberazione di C.C. n.20 del 13.10.2009), la Napoli Servizi S.p.A. affiancherà fino al 30.06.2013 l'attività comunale nella gestione del suo patrimonio immobiliare ed espletterà attività di supporto tecnico, gestionale, amministrativo/contrattuale ed informatico dei relativi rapporti a sostegno delle attività dei competenti servizi comunali"


**Il Presidente** assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con il voto contrario del consigliere Santoro e l'astensione del consigliere Palmieri e del Presidente Pasquino. (allegato 2)

**Si allontana il consigliere Palmieri.( presenti 34)**


**Il Presidente** terminato l'esame degli emendamenti pone in votazione la proposta formulata dalla G.C. n. 731 del 01.10.2012 così come emendata e, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di 34 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, a maggioranza con il voto contrario del consigliere Santoro e l'astensione del Presidente Pasquino, con n.2 emendamenti precedentemente approvati

## Delibera

di approvare, così come emendata, la proposta formulata dalla G.C. n. 731 del 01.10.2012 avente ad oggetto: proroga al 30 giugno 2013 della Convenzione per l'affidamento a Napoli Servizi S.p.A. dei servizi di facility management per il Comune di Napoli e di attività di supporto tecnico e logistico agli uffici amministrativi approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 13/10/2009.



8






**Il Presidente** attesa l'urgenza del provvedimento approvato, pone in votazione, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000, **Pescuzione immediata** dello stesso. Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio l'ha approvata a maggioranza con il voto contrario del consigliere Santoro e l'astensione del Presidente Pasquino.

La delibera di G.C. n. 731 del 01.10.2012 è composta da n. 10 pagine progressivamente numerate nonché da allegati descritti nell'atto composti di n.15 pagine separatamente numerate, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

*Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.*

  
**Il Coordinatore**  
**Dr. G. Scala**




**Il Dirigente**  
**D.ssa P. Bruognolo**



*del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:*


**Il Vicepresidente del Consiglio Comunale**  
**Fulvio Frezza**



**Il Presidente del Consiglio Comunale**  
**Prof. Raimondo Pasquino**




**Il Segretario Generale**  
**Dr. Gaetano Virtuoso**



Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il 06 DIC. 2012  
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile 

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000  
viene assegnato a \_\_\_\_\_

P.R. Am. P. P. Am. Succillo Dott. Di Sorio Dott. Penaranda Dott. Mosselli  
Dott. Meide Dott. Scela 

### **ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente  
deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addi \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97  
D.L.vo 267/2000 a:

Addi \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere  
della procedura attuativa.

P.R. Firma \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Allegato 1**

**Emendamento sostitutivo n.1**

Sostituire il punto 3 del rilevato di pagina 3 con

*“che pertanto l’Amministrazione comunale sta avviando per la Napoli Servizi le attività propedeutiche necessarie volte a determinare il suo profilo istituzionale e generale”*

*AM*

## Allegato n.2

### PREMESSO

- che il 15 dicembre 2012 scade il contratto con il quale l'Amministrazione Comunale ha affidato in appalto i servizi di inventariazione e gestione del proprio patrimonio immobiliare e che tale rapporto, con riferimento ai noti eventi che ne hanno condizionato l'esecuzione, dura ormai da oltre un ventennio;
- che tale contesto, sia pure con i dovuti accorgimenti organizzativi, è opportuno puntare ad un'inversione di tendenza che miri ad esaltare il ruolo strategico del "Settore Pubblico" ed avvii un processo di riappropriazione del proprio patrimonio conoscitivo sulla base del quale vanno articolate, tra l'altro, qualifiche strategiche di valorizzazione del patrimonio immobiliare;
- che in tale direzione la Giunta Comunale con atto n. 846 del 23.11.2012, nell'aderire al piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi del D.L. 174/2012, ha deliberato (nel quadro delle verifiche sulla situazione delle società partecipate) apposite linee guida in tema di razionalizzazione della spesa ed, in particolare, in merito alla Napoli Servizi S.p.A. ha incluso tra le sue azioni di efficientamento "...omissis... il subentro nelle attività attualmente svolte dalla Romeo Gestioni S.p.A. (contratto in scadenza al 16.12.2012) quale gestore del patrimonio edilizio comunale: gestione amministrativa, piccola manutenzione e alienazione patrimonio E.R.P. ...omissis";
- che la Giunta Comunale con sua proposta al Consiglio n. 731 del 01.10.2012 ha deliberato di prorogare al 30 giugno 2013 la Convenzione per l'affidamento a Napoli Servizi S.p.A. dei servizi di facility management per il Comune di Napoli e di attività di supporto tecnico e logistico agli uffici amministrativi approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 13.10.2009, agli stessi patti e condizioni;
- che ai sensi dell'art. 4 del contratto di cui si propone la proroga al 30.06.2013 è possibile modificare o integrare il Piano di Esercizio delle attività rese dalla società partecipata Napoli Servizi S.p.A.;
- che nelle more del favorevole perfezionamento dell'iter istruttorio della predetta deliberazione di G.C. n. 846/2012 è opportuno prevedere una fase preparatoria e transitoria di supporto alle attività di gestione del patrimonio immobiliare, così come descritte negli allegati della delibera stessa (gestione amministrativa, piccola manutenzione e alienazione patrimonio E.R.P.);
- che in tali sensi è opportuno integrare coerentemente la deliberazione di G.C. di proroga n. 731 del 01.10.2012 nel senso che l'Amministrazione possa avvalersi (nei limiti dei costi e delle risorse deliberanti con D.G.C. n. 731 del 01.10.2012) del supporto della Napoli Servizi S.p.A.;
- che la Napoli Servizi S.p.A. con sua lettera del 29.11.2012 ha comunicato che: "*Facendo seguito ai numerosi incontri inerenti gli argomenti di cui all'oggetto (attività di supporto per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli) la ns. Società manifesta il proprio interesse e la propria disponibilità a prestare la propria attività a supporto degli Uffici comunali per le attività di gestione tecniche ed amministrative del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli. Per quanto riguarda le risorse umane da destinare a tale attività, già in possesso della ns. Società, saranno attinte attraverso il processo di efficientamento già in atto in tutti i settori dell'Azienda*".

**Si propone** nelle more della realizzazione del processo di efficientamento delle società partecipate (proposto con delibera di G.C. n. 846 del 23.11.2012) e nei limiti economici del corrispettivo della deliberata proroga (proroga del contratto di cui alla Deliberazione di C.C. n.20 del 13.10.2009), la Napoli Servizi S.p.A. affiancherà fino al 30.06.2013 l'attività comunale nella gestione del suo patrimonio immobiliare ed espletterà attività di supporto tecnico, gestionale, amministrativo/contrattuale ed informatico dei relativi rapporti a sostegno delle attività dei competenti servizi comunali"





COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

## RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Napoli, 29 ottobre 2012

*Rif.: delibera di G.C. n.731 del 01-10-2012 – proposta al Consiglio – Proroga al 30 giugno 2013 della Convenzione per l'affidamento a Napoli Servizi S.p.A. dei servizi di facility management per il Comune di Napoli e di attività di supporto tecnico e logistico agli uffici amministrativi approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 13.10.2009.*

Con il provvedimento in esame la G.C., alla luce di quanto riportato nel D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito in legge 7 agosto 2012 n.135, propone di approvare una proroga al 30 giugno 2013 della Convenzione tra la Napoli Servizi S.p.A. ed il Comune di Napoli; tale convenzione, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.20 del 13.10.2009, prevede l'affidamento, alla succitata società, dei servizi di facility management per il Comune e di attività di supporto tecnico e logistico agli uffici amministrativi .

Ai sensi dell'articolo 4, comma 18 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, " ... la verifica del rispetto del contratto di servizio, nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposte ... alla vigilanza dell'Organo di Revisione di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267... ".

### **Il Collegio dei Revisori**

Visto, quanto riportato nelle premesse della delibera in esame:

- " che la Napoli Servizi S.p.A. è una società partecipata interamente dal Comune di Napoli, operante in regime di in house providing, che svolge la propria attività esclusivamente per il Socio pubblico e per le società partecipate interamente dallo stesso e, pertanto, sottoposta al c.d. controllo analogo da parte dell'Amministrazione Comunale;";
- che alla Napoli Servizi S.p.A. sono affidati i servizi di facility management per il Comune di Napoli e di attività di supporto tecnico e logistico degli uffici amministrativi;

- che per tale affidamento, con delibera di Consiglio Comunale n.20 del 13.10.2009 è stato approvato lo schema di Convenzione relativo al periodo 01.10.2009 – 30.09.2012, e successivamente si è provveduto alla necessaria stipula in data 17 novembre 2009 (Comune di Napoli – Repertorio n.80188 del 17.11.2009);

**Visto** quanto rilevato nelle premesse della delibera in esame, ed in particolare che:

- l'Area Legale Amministrativa dell'Avvocatura comunale, all'uopo compulsata, ha formulato parere non ostativo al rinnovo della convenzione;
- “ ... *Napoli Servizi spa rientra nell'ipotesi formulata dall'art.4, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95;*”
- “ ... *pertanto l'Amministrazione Comunale sta avviando le attività propedeutiche necessarie alla futura alienazione, in conformità a quanto imposto dalla normativa sopra richiamata;*” ;

**Visto, inoltre,** quanto riportato nel deliberato:

- che prevede l'approvazione della proroga della Convenzione agli stessi patti e condizioni;
- che, alla luce dell'art.9 del D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito in legge 7 agosto 2012 n.135, individua quali oneri a carico del Comune di Napoli, per il corrispettivo della proroga in questione, l'importo di euro 34.800.000,00 (importo calcolato con riferimento allo stanziamento 2012 ridotto del 20% e rapportato alla durata della proroga stessa) da far gravare sull'annualità 2013;

**Rilevato che,**

- la Giunta, in relazione al corrispettivo da riconoscere, ha emendato la deliberazione come di seguito riportato “*Valutato che l'obiettivo della riduzione in misura non inferiore al 20% degli oneri finanziari derivanti da Enti, Agenzie e Organismi fissato dall'art.9 del D.L. 95/2012, convertito in legge 35/2012, si riferisca, sentiti il Segretario Generale ed il Ragioniere Generale, presenti, all'onere complessivo derivante dagli stessi e che in ogni caso, l'adozione delle misure necessarie per il suo perseguimento debba essere preceduta*

pag. 2

*da una rivalutazione dei costi, degli obiettivi e delle funzioni svolte dagli Enti, Agenzie e Organismi; Con voti unanimi adotta il presente atto emendandolo nel senso di autorizzare l'impegno della complessiva spesa pari ai 9/12 dei 58 milioni di euro dell'annualità 2011/2012 e disponendo che, entro trenta giorni dall'approvazione del Consiglio della presente proposta, la società Napoli Servizi dovrà presentare un piano industriale finalizzato alla riduzione dei suoi costi mediante misure di efficientamento e razionalizzazione.", prevedendo, quindi, una spesa di euro 43.500.000,00 da far gravare sull'annualità 2013;*

**Preso atto che,**

a seguito della richiesta di chiarimenti formulata dal Collegio in data 22-10 u.s. inerente le modalità di copertura finanziaria del periodo ottobre/dicembre 2012, considerando che il rinnovo della Convenzione costituisce titolo giuridico per l'esercizio 2012, i dirigenti competenti hanno, con nota prot. PG/2012/813015 del 24-10 u.s., comunicato che:

*"... la Convenzione in oggetto è stata prorogata agli stessi patti e condizioni del contratto in scadenza, ragion per cui è da intendersi confermata anche la cadenza quadrimestrale della fatturazione dei corrispettivi riconosciuti in capo alla Napoli Servizi S.p.A.;*

*... con specifico riferimento al periodo che va dal 1/10/2012 al 31/01/2013, l'importo del relativo corrispettivo, nella spiegata impossibilità di procedere al calcolo dell'acconto, sarà oggetto di integrale fatturazione (a saldo), sulla base della rendicontazione presentata al termine del periodo stesso, nel corso del mese di febbraio 2013.*

*Per quanto in precedenza, nell'anno 2012 non si riscontra la maturazione di alcun titolo giuridico (rendicontazione e fattura) che possa giustificare l'iscrizione in bilancio di parte degli oneri connessi al finanziamento della proroga in oggetto.*

*... la copertura del periodo intercorrente tra il 01/10/2012 ed il 31/12/2012 (trimestre, quest'ultimo, comunque finanziariamente ricompreso nel I quadrimestre del periodo di proroga) è stata, di conseguenza, prevista nello stanziamento complessivo gravante sul bilancio 2013 e calcolato per l'intera durata della proroga in esame."*





**Considerato che,**

- l'art.9 del D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito in legge 7 agosto 2012 n.135, così recita:  
"... 1. Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il miglior svolgimento delle funzioni amministrative, le regioni, le province e i comuni sopprimono o accorpano o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione.  
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali. ...";

**evidenzia che:**

- trattasi di una proroga limitata nel tempo, ed in particolare al 30 giugno 2013, e come sostenuto dall'Avvocatura comunale e riportato anche riportato dal Segretario Generale, non appare in contrasto con le norme vigenti;
- considerato quanto previsto dalla vigente normativa e, visto che la proroga della Convenzione è agli stessi patti e condizioni, l'Amministrazione avrebbe dovuto assicurare la riduzione dell'onere finanziario di almeno il 20%;
- alla luce dei risultati economici degli ultimi bilanci approvati, è indispensabile che la Napoli Servizi S.p.A. predisponga con tempestività il piano di esercizio per il periodo della proroga in parola.

Il Collegio dei Revisori

  
Mag. Gabriele Napoli  
  
dr. Gianluca Battaglia

pag. 4





COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

128 SET. 2012  
11408

Proposta al Consiglio

ASSESSORATO AL PATRIMONIO E CIMITERI  
ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZA E  
PROGRAMMAZIONE  
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO  
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI  
Servizio AFFARI GENERALI E CONTROLLI INTERNI  
(DIREZIONE PATRIMONIO)  
Servizio PARTECIPAZIONI COMUNALI

Proposta di deliberazione prot. 4 del 28.09.2012

Categoria \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Fascicolo \_\_\_\_\_

Annotazioni \_\_\_\_\_

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N. 732

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO

Proroga al 30 giugno 2013 della Convenzione per l'affidamento a Napoli Servizi S.p.A. dei servizi di facility management per il Comune di Napoli e di attività di supporto tecnico e logistico agli uffici amministrativi approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 13.10.2009

Il giorno 1 OTT. 2012, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 8 Amministratori in carica:

**SINDACO:**

Luigi de MAGISTRIS

MAGISTRIS

**ASSESSORI:**

Tommaso SODANO  
Sergio D'ANGELO  
Luigi DE FALCO  
Antonella DI NOCERA  
Anna DONATI  
Marco ESPOSITO

P.  
P.  
P.  
ASSENTE  
P.  
ASSENTE

Alberto LUCARELLI  
Enrico PANINI  
Annamaria PALMIERI  
Salvatore PALMA  
Giuseppina TOMMASIELLI  
Bernardino TUCCILLO

MAGISTRIS  
P.  
P.  
P.  
ASSENTE  
P.

**Nota Bene:** Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P").

Assume la Presidenza: VIC. SINDACO TOMMASO SODANO

Partecipa il Segretario del Comune: DR. SAETANO GIANNINO

IL PRESIDENTE

Constatata la validità della seduta, invita la Giunta a trattare l'argomento indicato in oggetto.

SECRETARIO GENERALE

La Giunta, su relazione e proposta dell'Assessore al Patrimonio e Cimiteri dott. BERNARDINO TUCCILLO e dell'Assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione dott. SALVATORE PALMA 2

#### Premesso

- Che la Napoli Servizi S.p.A. è una società partecipata interamente dal Comune di Napoli, operante in regime di *in house providing*, che svolge la propria attività esclusivamente per il Socio pubblico e per le società partecipate interamente dallo stesso e pertanto sottoposta al c.d. *controllo analogo* da parte dell'Amministrazione Comunale;
- Che la predetta Società svolge una serie di attività, quali, a puro titolo esemplificativo, manutenzione e gestione degli edifici, dei parchi pubblici, del verde pubblico e in generale del patrimonio di proprietà o nella disponibilità del Comune di Napoli e delle società totalmente partecipate, ed ogni altra attività compatibile con l'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del vigente statuto societario;

#### Premesso ancora

- Che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 20 del 13.10.2009, ha approvato, tra l'altro, lo schema di Convenzione relativo al periodo 01.10.2009 – 30.09.2012 per l'affidamento a Napoli Servizi S.p.A. dei servizi di facility management per il Comune di Napoli e di attività di supporto tecnico e logistico degli uffici amministrativi;
- Che tale Convenzione è stata materialmente stipulata, giusta determinazione dirigenziale del Direttore Centrale Patrimonio e Logistica n. 75 del 12.11.2009, dal Direttore Centrale Patrimonio e Logistica e dall'Amministratore Delegato della Napoli Servizi S.p.A. in data 17 novembre 2009 (Comune di Napoli Repertorio n. 80188 del 17.11.2009);

#### Rilevato

- Che il Direttore Centrale Patrimonio e Logistica, con nota n. 598799 del 20.07.2012, formulava richiesta di parere all'Area Legale Amministrativa dell'Avvocatura Comunale in merito all'ipotesi di rinnovo della predetta Convenzione, anche alla luce del disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 che prevede:

*"1. Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente:*

*a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013. ((Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali;))*

b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, ((non rinnovabili)), a decorrere dal 1° gennaio 2014. ((Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante)).


2. Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale"

- Che il Servizio Legale interessato, con note n. 633597 del 3 agosto 2012 e n. 673745 del 04.09.2012, formulava parere non-ostativo al rinnovo della Convenzione nel rispetto dell'art. 4 del decreto legge 95/2012, secondo modalità e termini di cui ai commi 2,7 e 8;
- che Napoli Servizi spa rientra nell'ipotesi formulata dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95;
- che pertanto l'Amministrazione Comunale sta avviando le attività propedeutiche necessaria alla futura alienazione, in conformità a quanto imposto dalla normativa sopra richiamata;

#### Considerato

- Che in Napoli Servizi spa è stato avviato, già dal 2011, un percorso di progressiva revisione delle modalità operative, sempre nell'ottica di una maggiore efficienza e di una riduzione degli oneri conseguenti, e della governance, ponendo in essere un significativo processo di efficientamento attraverso una diversa organizzazione del lavoro ed un migliore utilizzo delle risorse umani e strumentali esistenti;
- Che il Comune di Napoli, nell'ottica di un recupero della produttività e di un miglioramento nell'erogazione dei servizi da parte della Napoli Servizi spa, aveva subordinato la sottoscrizione della nuova convenzione alla predisposizione ed approvazione di un innovativo Piano industriale;
- che nelle more del completamento delle attività di alienazione della società, si ritiene non più necessario approvare un nuovo piano industriale della durata triennale;
- che si intende prorogare la convenzione esistente fino al 30 giugno 2013 (termine ultimo previsto dalla norma) o all'eventuale precedente data di alienazione dell'azienda,. Tenuto conto che l'interruzione delle attività da parte della società comporterebbero la sospensione di servizi indispensabili;

Ritenuto

  
- 3 -  
SECRETARIO GENERALE

- che le azioni di efficientamento necessitano di una maggiore accelerazione, anche al fine di rendere l'azienda maggiormente appetibile sul mercato;
- che per la presente proroga di convenzione, anche alla luce dell'articolo 9 del d.l. 95/2012 (cosiddetta "spending review") che prescrive che: "(...) i comuni sopprimono o accorpano o in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica (...)" si prevede di stanziare la somma complessiva di € 34.800.000, calcolata riducendo del 20% lo stanziamento per l'anno 2011/2012 pari a € 58.000.000 e parametrando l'importo alla durata della presente proroga;

4

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e, come tali redatte dai Dirigenti sottoindicati, ciascuno secondo e limitatamente alle rispettive competenze, sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo – essendo rimessa alla Giunta Comunale ogni decisione in merito – gli stessi Dirigenti qui appresso sottoscrivono la premessa e la parte che segue:

Il Dirigente del Servizio  
AFFARI GENERALI E CONTROLLI INTERNI  
DIREZIONE PATRIMONIO  
dott.ssa A. Di Santo

Il Dirigente del Servizio  
PARTECIPAZIONI COMUNALI  
dott. G. Camarda

*[Signature]*  
**CON VOTI UNANIMI**  
DELIBERA

*[Signature]*

Proporre al Consiglio:

1. le premesse e le considerazioni in esse contenute formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui come integralmente trascritte.
2. Approvare la proroga al 30 giugno 2013 della Convenzione per l'affidamento a Napoli Servizi S.p.A. dei servizi di facility management per il Comune di Napoli e di attività di supporto tecnico e logistico agli uffici amministrativi approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 13.10.2009, agli stessi patti e condizioni.
3. Precisare che gli oneri del corrispettivo della presente proroga, a carico del Comune di Napoli, sono pari a € 34.800.000 e graveranno sul Bilancio pluriennale 2012/2014 annualità 2013 intervento 1.01.08.03 (capitolo 33847).

Il Dirigente del Servizio  
AFFARI GENERALI E CONTROLLI INTERNI  
DIREZIONE PATRIMONIO  
dott.ssa A. Di Santo

Il Dirigente del Servizio  
PARTECIPAZIONI COMUNALI  
dott. G. Camarda

Visto:  
Il Direttore Centrale Patrimonio  
dott. F. Maiella

Visto:  
Il Direttore Centrale Servizi Finanziari  
dott. V. Mossetti

**Segue emendamento su intercalare allegato**

L'Assessore al Patrimonio e Cimiteri  
dott. B. Tuccillo

L'Assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione  
dott. S. Palma

*[Signature]*

*[Signature]*  
**IL SEGRETARIO GENERALE**

5

**SEGUE: deliberazione di Giunta Comunale n. 731 del 01 ottobre 2012**

*La Giunta,*

*Letto il parere di regolarità tecnica*

*Letto il parere di regolarità contabile;*

*Lette le osservazioni della Segreteria Generale;*

*Valutato che l'obiettivo della riduzione in misura non inferiore al 20% degli oneri finanziari derivanti da Enti, Agenzie e Organismi fissato dall'art. 9 del D.L. 95\2012, convertito in Legge n. 135\2012, si riferisca, sentiti il Segretario Generale e il Ragioniere Generale presenti, all'onere complessivo derivante dagli stessi e che in ogni caso, l'adozione delle misure necessarie per il suo perseguimento debba essere preceduta da una rivalutazione dei costi, degli obiettivi e delle funzioni svolte dagli Enti, Agenzie e Organismi;*

*Con voti UNANIMI adotta il presente atto emendandolo nel senso di autorizzare l'impegno della complessiva spesa pari ai 9\12 dei 58 milioni di euro della annualità 2011\2012 e disponendo che, entro trenta giorni dalla approvazione da parte del Consiglio della presente proposta, la Società Napoli Servizi dovrà presentare un piano industriale finalizzato alla riduzione dei suoi costi mediante misure di efficientamento e razionalizzazione.*

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Luigi de Magistris

IL SEGRETARIO GENERALE

VICE SINDACO

Massimo Sodano



COMUNE DI NAPOLI

6

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 4 DEL 28/09/12 AVENTE AD OGGETTO:

PROPOSTA AL CONSIGLIO

Proroga al 30 giugno 2013 della Convenzione per l'affidamento a Napoli Servizi S.p.A. dei servizi di facility management per il Comune di Napoli e di attività di supporto tecnico e logistico agli uffici amministrativi approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 13.10.2009

I Dirigenti sottoindicati, ciascuno secondo e limitatamente le rispettive competenze, esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addi.....

Il Dirigente del Servizio  
AFFARI GENERALI E CONTROLLI INTERNI  
DIREZIONE PATRIMONIO  
dott.ssa Di Santo

Il Dirigente del Servizio  
PARTECIPAZIONI COMUNALI  
dott. G. Caparda

Pervenuta in Ragioneria Generale il 28 SET. 2012 Prot. 1408  
Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

VENI ALLIBON

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di €.....viene prelevata dal Titolo.....Sez.....  
Rubrica.....Cap.....(.....) del Bilancio 20....., che presenta  
la seguente disponibilità:

28.09/12  
22.10.12

Dotazione	€.....
Impegno precedente	€.....
Impegno presente	€.....
Disponibile	€.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale I Servizi Finanziari  
Servizio Controllo Spese

7

Oggetto: Parere di regolarità contabile proposta di deliberazione di G.M. n. 4 del 28/9/2012 del Servizio Interni Direzione Patrimonio e del Servizio Patrimonio Comunale - Servizio Partecipazioni comunali pervenuta al Servizio Ragioneria Controllo Spese in data 28.9.2012 prot. IV 408.

Con la presente proposta si dispone l'approvazione della proroga al 30 giugno 2013 della Convenzione approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 13.10.2009, agli stessi patti e condizioni, per l'affidamento alla Società in house Napoli Servizi Spa dei servizi di facility management per il Comune di Napoli e delle attività di supporto tecnico e logistico agli uffici amministrativi.

La proroga al 30 giugno 2013 risulta compatibile con la normativa di cui al disposto dall'art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, convertito nella legge 7 agosto 2012. A tal fine, la Direzione Patrimonio con nota 598799 del 20.07.2012 ha richiesto specifico parere all'Area Legale Amministrativa dell'Avvocatura Comunale, alla luce del disposto di cui all'art. 4 della citata normativa di cui alla legge 135/2012. Con note nn.633597 del 3.08.2012 e 673745 del 4.09.2012, il Servizio legale ha espresso il nulla osta al rinnovo della convenzione nel rispetto dell'art. 4 del decreto legge 95/2012, secondo le modalità e i termini di cui ai commi 2,7,8, così come convertiti nella legge 135/2012.

La spesa fino al 30 giugno 2013 è prevista in € 34.800.000.00, calcolata (alla luce dell'art. 9 del d.l. 95/2012 convertito nella legge 135/2012), riducendo del 20% lo stanziamento per l'anno 2011/2012 pari a € 58.000.000 e parametrando l'importo alla durata della presente proroga.

Dalla proposta si evidenzia che l'Amministrazione secondo il disposto della menzionata legge 135/2012, sta avviando le attività propedeutiche volte ad una futura alienazione.

Non risulta più necessaria, visto l'avvio delle attività volte all'alienazione, la presentazione di un piano industriale triennale che il Comune di Napoli, aveva posto come condizione di subordinare all'approvazione di una nuova convenzione.

Si ritiene però necessario, alla luce dell'efficientamento dei servizi e della normativa inerente la revisione della spesa pubblica, che la Società Napoli Servizi predisponga un Piano industriale da presentare all'Ente entro un mese dall'approvazione della presente convenzione, nell'ottica di una maggiore efficienza e riduzione degli oneri di personale, tenuto anche conto del controllo analogo dell'Ente sulla Società.

Si rappresenta che non risulta riportata nel presente schema l'attestazione da parte dei componenti dirigenti che la spesa rientra nella previsione di cui all'art. 191 comma 5) del decreto legislativo 267/2000, giusta nota esplicativa prot. 0735778 del 28.09.2012, a firma dello scrivente.

Si resta, pertanto, in attesa delle valutazioni da parte dell'Amministrazione ai fini delle registrazioni contabili della spesa di € 34.800.000 sull'intervento 1.01.0803 (capitolo 33847) Bilancio pluriennale 2012/2012, annualità 2013.

Il Ragioniere Generale  
dr. Vincenzo Mossetti

8

### OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Col provvedimento sottoposto all'esame della Giunta Comunale, pervenuto nell'immediatezza della riunione dell'organo esecutivo, si propone, tra l'altro, di approvare la proroga al 30 giugno 2013 della Convenzione che regola i rapporti con la società in house providing Napoli Servizi S.p.A.

I dirigenti proponenti hanno espresso parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con la locuzione "FAVOREVOLE".

Il Ragioniere Generale, ha espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere di regolarità contabile. Si rileva, in particolare, la considerazione in ordine alla necessità, in vista dell'alienazione, della presentazione da parte della Napoli Servizi S.p.A., entro un mese dall'approvazione della proroga della Convenzione, di un piano industriale nell'ottica di una maggiore efficienza e riduzione degli oneri di personale. Ancora, si rileva la segnalazione della mancanza, nello schema presentato per l'approvazione, dell'attestazione dei dirigenti che la spesa rientra nella previsione di cui all'art. 191, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

Dalle motivazioni e dalle dichiarazioni espresse nella parte narrativa, redatta con attestazione di responsabilità dal dirigente proponente, tra l'altro, risulta:

- che "Napoli Servizi S.p.A. rientra nell'ipotesi formulata dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95", convertito in legge n. 135/2012 e, pertanto, nei suoi confronti si dovrà procedere, alternativamente, allo scioglimento, entro il 31 dicembre 2013, e/o all'alienazione delle partecipazioni, entro il 30 giugno 2013;
- che nel merito dell'ipotesi di rinnovo della Convenzione, alla luce della normativa di cui sopra, si è espressa, sollecitata dalla Direzione Centrale Patrimonio, l'Avvocatura Comunale formulando "parere non ostativo al rinnovo", secondo le modalità dei commi 2, 7 e 8 dello stesso provvedimento legislativo;
- che l'Amministrazione Comunale sta avviando le attività propedeutiche alla futura alienazione, in conformità alla normativa menzionata;
- che "si intende prorogare la Convenzione esistente fino al 30 giugno 2013 (termine ultimo previsto dalla norma) o all'eventuale precedente data di alienazione dell'azienda, tenuto conto che l'interruzione delle attività da parte della società comporterebbero la sospensione di servizi indispensabili";
- che bisogna accelerare le azioni di efficientamento dell'azienda, già avviato nel 2011, per renderla "maggiormente appetibile sul mercato";
- che le risorse finanziarie per consentire la proroga in parola - di € 34.800.000,00 - sono calcolate riducendo del 20% lo stanziamento per l'anno 2011/2012 (come prescritto dall'art. 9 del d.l. 95/2012 e parametrando l'importo alla durata della proroga stessa.

Si evidenzia che la proroga del contratto, essendo limitata al 30 giugno 2013, come sostenuto dall'Avvocatura comunale nelle note citate in premessa, non appare in contrasto con le norme di cui all'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012. L'Ente, secondo tali norme, dovrà provvedere, alternativamente, o allo scioglimento della Società

IL VICE SINDACO

Tommaso Sodano

IL SINDACO

Luigi de Magistris

IL SEGRETARIO GENERALE



Napoli Servizi S.p.A., entro il 31 dicembre 2013, o alla alienazione delle partecipazioni detenute, entro il 30 giugno 2013, con contestuale assegnazione del servizio, in quest'ultimo caso, per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Pertanto, lo stesso art. 4, al comma 3-sexies, prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, le pubbliche amministrazioni possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate, che prevedano l'individuazione delle attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione che possono essere riorganizzate e accorpate attraverso società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di *house providing*. Nel caso di approvazione di detti piani, condizionata al previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa, su proposta dello stesso Commissario, i termini del 30 giugno 2013 e del 31 dicembre 2013 - rispettivamente previsti per privatizzazione o scioglimento delle società - sono prorogati, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il tempo strettamente necessario all'attuazione del piano di ristrutturazione e razionalizzazione.

La proposta, inoltre, tiene conto della prescrizione di cui all'articolo 9, comma 1, dello stesso D.L. n. 95/2012, che prevede, in ogni caso, la riduzione, in misura non inferiore al 20%, degli oneri finanziari, relativi a enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che esercitano, anche in via strumentale, funzioni comunali.

Con tale quadro normativo, risulta coerente l'esigenza, posta in rilievo dal Ragioniere Generale, della predisposizione, da parte della società, di un piano industriale finalizzato alla riduzione dei suoi costi, con misure di efficientamento e razionalizzazione.

Si ribadisce che la responsabilità sulla regolarità tecnica - con particolare riguardo alla completezza dell'istruttoria, alla conformità della proposta alla specifica normativa di settore, alla congruità delle scelte rispetto alle finalità proprie dell'Amministrazione - è assunta dai dirigenti proponenti anche in ordine agli atti e provvedimenti conseguenziali al presente atto.  
*che la proroga*

Compete all'organo, nel perseguimento della buona amministrazione, e alla luce dei rilevanti interessi coinvolti, ogni ulteriore valutazione e determinazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Dott. Gaetano Virtuoso*

01-X-12

IL SINDACO  
*Luigi de Magistris*

IL VICE SINDACO  
*Tommaso Sodano*



COMUNE DI NAPOLI  
SEGRETERIA GENERALE  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

**ALLEGATI COSTITUENTI PARTE**  
**INTEGRANTE DELLA**  
**DELIBERAZIONE DI G. C.**  
**N. 731.....DEL 10/10/12.....**



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale III  
Patrimonio e Logistica

COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2012. 0598799 20/07/2012 16.54  
Miss. Direzione Centrale Patrimonio e Logistica D.

Ass. Segretario Generale

Protocollo: 2012.884.2



Al Sig. Segretario Generale

Al Coordinatore  
dell'Area Legale Amministrativa  
del S.A. Advocatura Comunale**RISERVATA-URGENTE**

e, p.c., Al Sig. Sindaco

Al Sig. Assessore  
al Bilancio, Finanza e ProgrammazioneAl Sig. Assessore  
a Patrimonio e Cimiteri

Al Sig. Direttore Generale

Al Direttore  
della I Direzione Centrale  
Risorse Strategiche e Programmazione  
Economico-FinanziariaAl Dirigente del Servizio  
Sistema delle partecipazioni comunali**LORO SEDI****Oggetto: Richiesta di parere in merito al rinnovo della Convenzione con la società *in house* Napoli Servizi S.p.A.**

Con la presente si chiede a codesta rispettabile Area Legale Amministrativa un parere in merito all'ipotesi di rinnovo della Convenzione triennale - di cui in oggetto - in scadenza il prossimo 30.09.2012, stipulata in base alla Deliberazione di C.C. n. 20 del 13.10.2009 e relativa all'erogazione dei servizi di facility management per il Comune di Napoli e di attività di supporto tecnico e logistico agli uffici amministrativi.

E.V.

Piazza Municipio - Palazzo San Giacomo - 80133 NAPOLI - ITALIA

Tel. (+39) 081 795 49 50 - Fax (+39) 081 795 46 12

dc3.patrimonio.logistica@comune.napoli.it - [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it) - Cod. Prot. Inf. 6-0-0-0-0



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale III  
Patrimonio e Logistica

La finalità di questa nota è, in particolare, quella di ottenere dall'Avvocatura Comunale un riscontro circa le considerazioni maturate dalla scrivente Direzione Centrale alla luce dell'evolversi della normativa in materia di affidamento di servizi da parte delle Amministrazioni Pubbliche alle società partecipate e dei pubblici servizi locali in genere.

Innanzitutto, partendo dalle recentissime novità in materia di "Spending Review", si riporta testualmente quanto disposto dall'art. 4, ai commi 1 e 2, del Decreto Legge 6 luglio 2012.

Art. 4.

Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche

1. Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento, si procede, alternativamente:

a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013;

b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014.

2. Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

La Napoli Servizi S.p.A., società partecipata al 100% da parte del ns. Ente, ha fatturato nell'anno 2011 le proprie prestazioni solo ed esclusivamente nei confronti del Comune di Napoli, ragioni per cui si rientra proprio nella fattispecie di cui al predetto comma 1. e pertanto nell'eventuale ipotesi del rinnovo della convenzione, non si potrà non tenere conto dei termini fissati, alternativamente, per l'alienazione della partecipazione (30.06.2013) ovvero per lo scioglimento della società (31.12.2013).

E.V.

Piazza Municipale - Palazzo San Giacomo - 80133 NAPOLI - ITALIA

Tel. (+39) 081 795 49 50 - Fax (+39) 081 795 46 12

dc3.primonia.logistica@comune.napoli.it - www.comune.napoli.it - Cod. Prot. Inf. 6-0-0-0-0



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale III  
Patrimonio e Logistica

Si riporta, poi, quanto disposto dal predetto art. 4, ai commi 7 e 8, del Decreto Legge 6 luglio 2012.

7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2013.

Ipotizzando un rinnovo della Convenzione, che se avvenisse con decorrenza 01.10.2012 non sembrerebbe in contrasto con i termini dettati dal testo normativo citato, non si potrebbe - ed i suddetti commi 7 ed 8 ribadiscono indirettamente il concetto - stabilire, in ogni caso, un termine di scadenza posteriore al 31.12.2013.

Tuttavia, quanto disciplinato dall'art. 4 del D.L. n. 95/2012, va letto, a parere di chi scrive, anche alla luce della preesistente normativa - tutt'oggi in vigore - in materia di affidamento dei servizi pubblici locali e assumendo che nel caso delle attività affidate alla Napoli Servizi S.p.A., sia pur non trattandosi di servizi pubblici locali in senso stretto, di certo siamo di fronte allo svolgimento di attività imprenditoriali connotate dal requisito della c.d. "rilevanza economica", con riferimento anche alla sentenza n. 1729 del 02.08.2005 (TAR Sardegna) nella quale si afferma che indici della sussistenza del carattere economico di un'attività sono la competitività della stessa sul mercato, anche se solo potenziale, e la sua redditività.

E.F.

Piazza Municipio - Palazzo San Giacomo - 80133 NAPOLI - ITALIA

Tel. (+39) 081 795 49 50 - Fax (+39) 081 795 46 12

dc3.patrimonio.logistica@comune.napoli.it - www.comune.napoli.it - Cod. Prot. Inf. 6-0-0-0-0

3/6



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale III  
Patrimonio e Logistica

In particolare all'art. 4, commi 1 e 2 del D.L. 13/08/2011, n. 138 (convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148) e successive modifiche ed integrazioni, si legge quanto riportato di seguito.

Art. 4

Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea

1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito "servizi pubblici locali", liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulta idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

2. All'esito della verifica di cui al comma 1 l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. Con la stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunità di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.

Per quel che riguarda il caso specifico delle attività svolte dalla Napoli Servizi S.p.A., sembrerebbe ricorrere la fattispecie di cui al secondo comma del predetto articolo 4, non potendosi ipotizzare concettualmente una "liberalizzazione" delle attività di servizio (così come attualmente presenti nella convenzione in essere) nei confronti del Comune di Napoli.

Si riporta, quindi, il testo dei commi 8 e 9 del medesimo articolo 4 del D.L. 13/08/2011, n. 138.

8. Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica di cui

E.V.

Piazza Municipio - Palazzo San Giacomo - 80133 NAPOLI - ITALIA

Tel. (+39) 081 795 49 50 - Fax (+39) 081 795 46 12

dc3.patrimonia.logistica@comune.napoli.it - www.comune.napoli.it - Cod. Prot. Inf. 6-0-0-0-0

ju 4/6



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale III  
Patrimonio e Logistica

al comma 1, intende procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Le medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.

9. Le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge.

Dal disposto dei predetti due commi, emerge chiaramente la prescrizione di procedere all'evidenza pubblica per l'affidamento del servizio; pur tuttavia, il comma 9 va letto in maniera coordinata con quanto ora prevede il testo del D.L. 95/2012 in materia di "Spending Review".

Infine si riporta il testo del comma 13 del predetto articolo 4 del D.L. 13/08/2011, n. 138.

13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta "in house". Al fine di garantire l'unitarietà del servizio oggetto dell'affidamento, è fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento.

Quanto sancito dal predetto comma 13 sembra perfettamente compatibile con quanto previsto dal comma 8 dell'art. 4 del summenzionato D.L. n. 95/2012; tuttavia, il limite dei 200.000,00 euro annui è irrisorio rispetto al valore dell'affidamento medio annuo alla Napoli Servizi S.p.A. che si aggira intorno alla somma di Euro 44-48.000.000,00 oltre IVA.

E.V.

Piazza Municipio - Palazzo San Giacomo - 80133 NAPOLI - ITALIA

Tel. (+39) 081 795 49 50 - Fax (+39) 081 795 46 12

dc3.patrimonio.logistica@comune.napoli.it - [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it) - Cod. Prot. Inf. 6-0-0-0-0

5/6



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale III  
Patrimonio e Logistica

E' del tutto evidente che, vuoi per la rilevanza operativa dei servizi fino ad oggi prestati dalla Napoli Servizi S.p.A., vuoi per la sorte di centinaia di dipendenti impiegati nella ns. società partecipata, la situazione assume connotazioni di elevatissima criticità.

A questo punto, qualsivoglia decisione verrà assunta implicherà conseguenze decisamente rilevanti; evidenziando, preliminarmente, che la III Direzione Patrimonio e Logistica non ha alcuna competenza in merito alle decisioni inerenti la sorte del pacchetto azionario della Napoli Servizi S.p.A., l'analisi della problematica in questione non può che limitarsi alle modalità di affidamento del servizio e a tal riguardo si aprirebbero, a parere dello scrivente, tre scenari possibili, a patto che non si ritenga preclusiva di qualsivoglia rinnovo in capo alla ns. Società in house la questione della rilevanza economica dell'attività svolta (D.L. 13/08/2011, n. 138):

1. rinnovo della Convenzione a favore della Napoli Servizi S.p.A. dal 01.10.2012 con termine di scadenza fissato, tuttavia, al 31.12.2013; rinvio dell'avvio delle procedure ad evidenza pubblica alla primavera del 2013 (Le procedure sono molto più lunghe in quanto si supera il limite della soglia comunitaria per gli affidamenti);
2. immediata indizione delle procedure ad evidenza pubblica per affidamento esterno ad altro operatore economico che subentri alla scadenza della attuale Convenzione in essere con Napoli Servizi S.p.A.; tuttavia, ci potrebbe essere anche un sensibile "vuoto" dovuto allo svolgimento delle procedure di gara, colmabile eventualmente con una proroga almeno semestrale alla Napoli Servizi S.p.A.;
3. internalizzazione dei servizi svolti dalla Napoli Servizi S.p.A.: anche in tal caso, al fine di evitare un periodo di carenza dovuto alla riorganizzazione, si dovrebbe prevedere una proroga dell'attuale convenzione.

In attesa di cortese quanto sollecito riscontro, si ringrazia per l'attenzione e si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Centrale  
(Dott. Francesco Maida)

E.V.

Piazza Municipio - Palazzo San Giacomo - 80133 NAPOLI - ITALIA

Tel. (+39) 081 795 49 50 - Fax (+39) 081 795 46 12

dc3.patrimonio.logistica@comune.napoli.it - [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it) - Cod. Prot. Inf. 6-0-0-0-0





COMUNE DI NAPOLI

**Avvocatura Comunale di Napoli**  
Servizio Area Legale - Piana Amministrativa  
Avv. Bruno Crimaldi

Napoli, lì 03/08/2012

Al Direttore della Direzione Centrale  
Patrimonio

Al Segretario Generale

e p.c.  
al Sindaco

All'Assessore al Patrimonio e Cimiteri

Al Direttore Generale

Al Direttore della Direzione Servizi Finanziari

Al Dirigente del Servizio Partecipazioni  
Comunali

**RISERVATA**

fascicolo CLA/920.

**OGGETTO:** Richiesta di parere in merito al rinnovo della Convenzione con la società in House Napoli Servizi s.p.a.

Con nota riservata prot. n. 598799 del 20.7.2012 il Dirigente in indirizzo ha chiesto di conoscere il parere di questa Avvocatura in merito al rinnovo della Convenzione triennale, di cui all'oggetto, in scadenza il prossimo 30.09.2012, stipulata in base alla Deliberazione di C.C. n. 20 del 13.10.2009 e relativa all'erogazione dei servizi di facility management per il Comune di Napoli e di attività di supporto tecnico e logistico agli uffici amministrativi.

In merito a tale richiesta con nota 604786 del 24.7.2012 l'Avvocatura chiedeva integrazione documentale riscontrata poi con nota prot. 610907 del 26.7.2012.

**1) Quesito sottoposto a parere**

In particolare la Direzione destinataria a seguito di un'ampia disamina della disciplina introdotta dal D.L. 95/2012 si interroga sugli effetti dell'applicazione del citato



COMUNE DI NAPOLI

Avvocatura Comunale di Napoli

Servizio Area Legale Penale Amministrativa

Avv. Bruno Crimaldi

decreto legge e delinea tre possibili "scenari", incidenti sull'imminente rinnovo della Convenzione con la soc. Napoli Servizi, sui quali intende conseguire il parere dell'Avvocatura.

Gli "scenari" suddetti variano tra 1) il rinnovo immediato della Convenzione, benché col limite di scadenza fissato al 31.12.2013 e il successivo affidamento a operatore esterno con procedure ad evidenza pubblica; 2) l'immediato avvio delle procedure ad evidenza pubblica per la selezione dell'operatore esterno cui affidare le attività, salvo il periodo di proroga a Napoli Servizi per attendere l'ultimazione della gara; 3) internalizzazione dei servizi, salvo anche qui il periodo di proroga a Napoli Servizi.

La questione sottoposta è resa più complessa dalla pubblicazione, contemporanea alla richiesta di parere, della sentenza della Corte Costituzionale 20 luglio 2012, n. 199, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'intera disciplina dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica (art. 4, d.L. 138/11, convertito nella L. 148/11 e s.m.i.) per contrarietà all'art. 75 della Costituzione, per la violazione del divieto di riproposizione della normativa abrogata con il referendum popolare. La sentenza pur non colpendo direttamente le norme del D.L. in esame esprime un'indiretta incidenza sulle scelte che il legislatore potrebbe fare in sede di conversione del decreto e rileveranno anche per la problematica sottoposta al parere dell'Avvocatura, visto l'esplicito riferimento interpretativo operato dall'ufficio richiedente.

## 2) Il rapporto tra Comune di Napoli e soc. Napoli Servizi

Al fine di delineare con precisione il regime normativo applicabile è utile preliminarmente chiarire i termini del rapporto intercorrente tra il Comune di Napoli e la soc. Napoli Servizi.

La Napoli Servizi S.p.a. è una società partecipata al 100% dal Comune di Napoli, quale socio unico e presta la sua attività in regime di in house providing, esclusivamente in favore dell'Ente, come previsto dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge n. 248/2006.

Con delibera di G.C. n. 784 del 30.6.2011 il Comune di Napoli ha poi espressamente definito la soc. Napoli Servizi come *Società Strumentale*, per le attività di facility management, sulla quale esercita il cd. Controllo Analogo a quello esercitato sui propri Servizi interni, secondo i principi e i criteri elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e comunitaria (v ad es. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria - sentenza 3 marzo 2008 n. 1). Dall'analisi dell'oggetto sociale risultante dalla visura camerale fornita dalla Direzione richiedente emerge con chiarezza che le varie attività espletate o espletabili in favore del Comune di Napoli, anche a seguito dell'ampliamento connesso alla fusione per incorporazione della soc. SE.TERNA. del 2005, devono essere regolate da apposita convenzione.



COMUNE DI NAPOLI

Avvocatura Comunale di Napoli  
 Servizio Area Legale Pannello Amministrativa  
 Avv. Bruno Crimaldi

9  
3  
*[Handwritten signature]*

Pertanto, in applicazione dell'art. 4 del rinnovato statuto societario, il cui schema è stato approvato con Delibera di C.C. n. 20 del 13.10.2009, in data 17.11.2009, è stato sottoscritto tra le parti il Contratto n. rep 80188, relativo al predetto affidamento di servizi.

L'art. 2 della Convenzione precisa l'oggetto dell'attività che consiste in "servizi di facility management ed attività strumentali, con esclusione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" che comprendono varie attività di manutenzione, gestione, custodia vigilanza pulizia ecc., nonché attività di progettazione realizzazione, fornitura e gestione di software, banche dati, come anche servizi ambientali di diversa natura ecc..

### 3) Inquadramento sistematico del d.l. 6 luglio 2012, n. 95

In generale si può dire che il legislatore con il D.L. 95/2012 in esame e la già emanata normativa in materia di Servizi Pubblici Locali aventi rilevanza economica<sup>1</sup>, abbia tentato di limitare definitivamente per le Amministrazioni pubbliche il ricorso al modulo privatistico, costituito da società per azioni, società a responsabilità limitata, fondazioni, che invece aveva ricevuto un'esponentiale crescita negli ultimi vent'anni, al punto che dottrina e giurisprudenza hanno più volte parlato di "Amministrazione in senso allargato" e che oggi, nella diversa situazione economica, lo stesso legislatore abbia poi cercato di limitare fortemente (se non escludere) il fenomeno, approvando sia per le società eroganti servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, sia per le società cd. Strumentali, norme interne più restrittive di quelle comunitarie. Il risultato ottenuto, almeno per le società pubbliche eroganti servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, è oggi del tutto mancato, visto l'esito referendario del 2011 e la recentissima sentenza 199/2012.

Pertanto, se da un lato l'affidamento "in house providing" dei servizi pubblici locali è tornato, allo stato, ad essere disciplinato solo dalla normativa comunitaria, dall'altro, l'art. 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, che ha introdotto per le società strumentali limitazioni analoghe a quelle bocciate dal voto referendario e dalla Corte Costituzionale, pone, ai fini del parere richiesto, analoghi dubbi di costituzionalità che impongono di attendere la conversione in legge della norma.

Si pensi, ad esempio, al limite dei 200.000 euro previsto per tutti gli affidamenti "in house" a partire dal 1° gennaio 2014, introdotto dal comma 8 dell'art. 4 cit., che ha generalizzato una norma già contenuta, per i servizi pubblici locali, nell'art. 4 del D.L. 138/2011, ora dichiarato incostituzionale. Paradossalmente la situazione appare del tutto invertita, poiché prima erano i servizi pubblici locali ad avere quel limite agli affidamenti

<sup>1</sup> peraltro incisa sia dal referendum abrogativo popolare del 12 e 13 giugno 2011, a seguito del quale è stato abrogato l'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, convertito con la l. n. 133 del 2008, sia dalla richiamata sentenza C.Cost. 20 luglio 2012, n. 199, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'intera disciplina dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica prevista dall'art. 4, d.l. 138/11, convertito nella l. 148/11 e s.m.i., disciplinante le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.



COMUNE DI NAPOLI

Avvocatura Comunale di Napoli  
 Servizio Area Legale Penale Amministrativa  
 Avv. Bruno Crimaldi

diretti, ora introdotto per le società strumentali, mentre l'affidamento diretto dei servizi pubblici locali non incontra limiti se non quelli previsti dalla normativa comunitaria.

#### 4) Applicazione del d.L. 6 luglio 2012, n. 95

Il decreto legge sulla così detta spending review, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", prevede una disciplina applicabile in generale alle società pubbliche, tuttavia introduce, all'art. 4, una ulteriore incisiva riduzione delle partecipazioni societarie degli enti pubblici e delle società strumentali che devono essere liquidate o alienate. La materia tuttavia era già stata fortemente incisa dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 che in un'ottica pro-concorrenziale ha impedito che i soggetti, tramite i quali, la p.a. autoproduce beni e servizi, possano operare nel mercato e competere con i soggetti privati e conseguentemente alterare la concorrenza ricevendo affidamenti da altre Amministrazioni o soggetti diversi da quelli di appartenenza.

Nell'ambito di questa puntuale disciplina normativa occorre enucleare le norme dunque che si riferiscono alle società strumentali di cui all'art. 13 del d.l. 223/06, convertito in legge n. 248/2006, da quelle applicabili a tutte le società pubbliche concentrando sulle prime l'analisi ai fini che ci occupano.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il requisito della strumentalità sussiste quando le attività che le società sono chiamate a svolgere siano rivolte agli stessi enti promotori o comunque azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche, secondo l'ordinamento amministrativo in relazione al perseguimento dei loro fini istituzionali (v. Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 1282 del 5 marzo 2010 e Consiglio Stato, sez. V, sent. n. 3766 del 12 giugno 2009).

Il riconoscimento di un ambito di operatività delle società strumentali limitato e circoscritto allo svolgimento di attività in favore dell'ente locale che le ha costituite è stato sancito anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 326 del 1 agosto 2008, che ha giudicato costituzionalmente legittimo l'art. 13 della legge n. 248/2006.

Come osserva anche l'Ufficio richiedente, la Napoli Servizi, che ha fatturato le proprie prestazioni esclusivamente nei confronti del Comune di Napoli, rientra direttamente nella previsione del comma 1 dell'art. 4 del D.L. 95. Con la conseguente obbligatoria alternativa tra lo scioglimento entro il 31.12.2013 (lett. a) o la alienazione della partecipazione entro il 30.6.2013 (lett. b).

Tuttavia non pare inutile richiamare l'attenzione sulle esclusioni dal regime indicato contenuto nel comma 3. Infatti al di fuori delle società individuate tipicamente, sono escluse dall'applicazione dell'art. 4 le "società che erogano servizi in favore dei cittadini".

Questa formula, assolutamente equivoca, che nulla dice del diverso piano di organizzazione del settore di attività pubblica (strumentale o di impresa), non corrisponde



COMUNE DI NAPOLI

Avvocatura Comunale di Napoli  
Servizio Area Legale Penale Amministrativa  
Avv. Bruno Crimaldi

quella ormai utilizzata nella classificazione tradizionale che dottrina e giurisprudenza hanno cercato di formulare per le società partecipate dagli enti pubblici e pare riferirsi esclusivamente alle società che svolgono servizi pubblici locali aventi rilevanza economica. Tuttavia oltre al fatto che tale categoria sconta la difficile doppia delimitazione della nozione di *pubblico servizio* e di *rilevanza economica*, non può tacersi che una serie di attività di cui alla Convenzione e all'oggetto sociale di Napoli Servizi potrebbero rientrare astrattamente nella previsione di esclusione poiché come osserva parte della dottrina e della giurisprudenza, le attività rivolte in favore dell'Ente pubblico, sono pur sempre dirette a soddisfare bisogni dei cittadini, costituendo questo il fine ultimo di tutta l'attività amministrativa.

Meno pregnante allo stato è il riferimento alla *rilevanza economica* delle attività così come definito dal TAR Sardegna, Cagliari, 2.8.2005 n. 1729, suggerito dall'ufficio richiedente, per ricavarne l'applicazione al regime di cui all'art. 4 commi 1 e 2 del dl. 138/2011, non solo e non tanto perché tale ultimo articolo di legge è stato interamente dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte cost. con la sent. 199/2012 cit., ma soprattutto perché attraverso il concetto di *rilevanza economica* dell'attività si sfumerebbe il concetto di servizio pubblico, vero presupposto primario dell'applicazione di quella normativa. Del resto, lo stesso ufficio richiedente esclude che si tratti di servizi pubblici locali, in ciò concordando con lo statuto della soc. Napoli Servizi e con gli stessi atti deliberativi di Consiglio e Giunta Comunale, citati in precedenza.

#### 5) La disciplina normativa e le soluzioni prospettate dall'Ufficio

Nell'ambito dunque delle società strumentali l'art. 4, comma 1 del D.L. 95/2012 prevede che debbano essere sciolte entro il 31 dicembre 2013 le società direttamente o indirettamente controllate dalla pubblica amministrazione che "abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento". In alternativa, l'Ente dovrà procedere "all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014".

Il successivo comma 2, in previsione di una "resistenza" degli Enti alla liquidazione/alienazione delle partecipazioni ha rafforzato il precedente precetto stabilendo: "Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale".



COMUNE DI NAPOLI

Avvocatura Comunale di Napoli  
Servizio Area Legale Penale Amministrativa  
Avv. Bruno Crimaldi

La data del 1 gennaio 2014 va dunque individuata come momento di inderogabile ricorso al mercato (fatta salva la autoproduzione) per l'acquisizione da parte degli Enti di beni e di servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali. In tale ottica va letto il comma 7 che stabilisce "Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo."

Ancora a partire dalla stessa data il comma 8 fissa il limite per gli affidamenti diretti alle società strumentali in house, "A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2013".

L'interpretazione delle norme dunque non pone particolari problemi di esegesi o di confronto sistematico con la disciplina previgente in materia di enti strumentali, salvo quanto evidenziato sopra al punto 3).

Pertanto in astratto tutti e tre gli scenari prospettati sarebbero in teoria compatibili con la normativa applicabile e dunque la scelta attiene a profili di opportunità estranei alla valutazione di questo parere. Tuttavia alcune considerazioni sui prospettati scenari sono utili per verificare le conseguenze, queste sì, diverse.

La principale differenza tra le prime due soluzioni e la terza riguarda la sopravvivenza della società Napoli servizi. Infatti nei primi casi si tratterebbe comunque di procedere all'alienazione immediata o differita delle quote della società detenuta dal Comune di Napoli secondo procedure di evidenza pubblica. La collocazione sul mercato di tali quote è resa più appetibile dall'automatica assegnazione del servizio per cinque anni e appare l'unica motivazione economica che possa spingere operatori privati ad assumere tale partecipazione.

Viceversa con la terza soluzione (internalizzazione del servizio), la liquidazione della società con o senza sua trasformazione (ad esempio in azienda speciale) esclude la sua collocazione sul mercato mantenendo in capo all'Ente tutti gli oneri di gestione e di personale. Tale soluzione appare più teorica che pratica non potendo, allo stato, l'Ente, per i vincoli sulle spese del personale procedere alla assunzione diretta del personale della società con problemi collegati al mantenimento degli occupati in forza a tale Ente.

13



COMUNE DI NAPOLI

Avvocatura Comunale di Napoli  
 Servizio Area Legale Ponale Amministrativa  
 Avv. Bruno Crimaldi

7

#### 6) Sul rinnovo della convenzione

Alla luce della normativa esaminata nulla osta al rinnovo della Convenzione con Napoli servizi, tuttavia occorre interrogarsi sulla natura dei termini del 31 dicembre 2013 o del 30 giugno 2013 entro cui procedere rispettivamente allo scioglimento della società o alla alienazione delle quote di essa e sulle conseguenze dell'eventuale mancato rispetto dei termini stessi o dell'eventuale rinnovo della Convenzione per una durata triennale pari all'iniziale affidamento, ma eccedente rispetto ai termini indicati.

Come abbiamo già letto il D.L. 95 stabilisce che "a decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari". Appare dunque problematico configurare i termini come meramente acceleratori e consentire la scadenza di affidamenti in date successive al 31.12.2013. In tale senso appare insuperabile la lettura dell'ultimo periodo del comma 8, che dispone "Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2013". L'espressione "e comunque fino" va intesa come termine ultimo di efficacia delle Convenzioni di affidamento laddove prevedano termini di scadenza successivi al 31.12.2013.

#### Conclusioni

Tutto ciò premesso è dunque parere di questa Avvocatura che l'interpretazione fornita dell'art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 20 luglio 2012, n. 199 cit., vista l'incidenza indiretta di quest'ultima sulle scelte compiute dal legislatore nella materia delle società pubbliche, imponga necessariamente di attendere la conversione in legge del D.L. 95 cit..

Allo stato della normativa vigente e fatta salva la rivalutazione dell'intera questione alla luce della predetta conversione, è parere di questa Avvocatura che sia possibile astrattamente dare corso a ciascuna delle soluzioni prospettate dall'ufficio, in esecuzione dell'indirizzo politico-amministrativo che l'Amministrazione vorrà assumere sulla problematica delle società strumentali del Comune di Napoli. In ogni caso nulla osta al rinnovo della convenzione nel rispetto dell'art. 4 del D.L. 95 cit, secondo modalità e termini di cui ai commi 2, 7 e 8.

L'avvocato estensore

Avv. Bruno Crimaldi

L'avvocato coordinatore d'area

per l'Avv. Giuseppe Dardo  
 Avv. Fabio Maria Ferrari



14



COMUNE DI NAPOLI

Avvocatura Comunale di Napoli  
 Servizio Area Legale Pianificazione Amministrativa  
 Avv. Bruno Crimaldi

Prot. PG/2012/673245

Napoli, lì 04/09/2012

Al Direttore della Direzione Centrale  
 Patrimonio

c.p.c.  
 al Sindaco

Al Assessore al Patrimonio e Cimiteri

Al Direttore Generale

Al Segretario Generale

Al Direttore della I Risorse strategiche e  
 programmazione Economico-Finanziaria

Al Dirigente del Servizio Sistema delle  
 Partecipazioni Comunali

**RISERVATA**

fascicolo CLA/920.

OGGETTO: Richiesta di parere in merito al rinnovo della Convenzione con la società in  
 House Napoli Servizi s.p.a.

Con nota riservata urgente prot. n. 598799 del 20.7.2012 il Dirigente in indirizzo ha chiesto di conoscere il parere di questa Avvocatura in merito al rinnovo della Convenzione triennale, di cui all'oggetto, in scadenza il prossimo 30.09.2012, stipulata in base alla Deliberazione di C.C. n. 20 del 13.10.2009 e relativa all'erogazione dei servizi di *facility management* per il Comune di Napoli e di attività di supporto tecnico e logistico agli uffici amministrativi.

In merito a tale richiesta l'Avvocatura rendeva parere in data 3.8.2012 con nota prot. 633597.

In data 15.8.2012 è entrata in vigore la L. 7 agosto 2012, n. 135, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, pubblicata in G.U. n.189 del 14-8-2012 - Suppl. Ordinario n. 173.





10

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 731 del 10/10/12 composta da n. 10 pagine progressivamente numerate nonché da allegati descritti nell'atto.

**SI ATTESTA:**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 12/10/12 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio

Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale  
in data \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Deliberazione decaduta  
\_\_\_\_\_

Altro  
\_\_\_\_\_

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. 10 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 731 del 10-12.

Gli allegati descritti nell'atto:

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.